SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2264)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1967 (V. Stampato n. 3478)

d'iniziativa dei deputati BELCI e BOLOGNA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º giugno 1967

Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione della nuova linea di circonvallazione ferroviaria di Trieste collegante la stazione di Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con Trieste-Aquilinia nonchè del nuovo tratto ferroviario tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi.

Art. 2.

La spesa di lire 14 miliardi, prevista nel precedente articolo sarà iscritta nel bilancio dello Stato:

per lire 1 miliardo nell'esercizio 1967; per lire 3 miliardi nell'esercizio 1968; per lire 4 miliardi nell'esercizio 1969;

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per lire 3 miliardi nell'esercizio 1970; per lire 3 miliardi nell'esercizio 1971.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza della somma di lire 14 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1967 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.